

STATUTO ASSOCIAZIONE "AIUTIAMO LA MISSIONE" - ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE "AIUTIAMO LA MISSIONE" - ONLUS

DISPOSIZIONI GENERALI



ALLEGATO ALL'ATA A
registrato all'UT Brescia il 15 APR. 2012
al n. 4277 serie 3 RW -
Per il DIRETTORE
L'OPERATORE TRIBUTARIO
L. Rossi

Art. 1 - Denominazione

È costituita, nel rispetto del codice civile, della Legge n. 383/2000 e del D.Lgs. 460/1997, l'Associazione senza scopo di lucro denominata: "AIUTIAMO LA MISSIONE ONLUS"

La locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l'acronimo ONLUS dovranno essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha propria sede legale in Brescia, Villaggio Sereno, tr IV^ n. 134

Il Consiglio direttivo ha facoltà di istituire sedi decentrate in Italia e all'estero, qualora ciò risulti utile allo sviluppo dell'attività associativa.

Art. 3 - Finalità e scopo

L'Associazione è un'associazione di promozione sociale, ai sensi dell'art. 2 L. 383/2000, costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione non è un partito politico, né un'organizzazione sindacale, né un'associazione dei datori di lavoro, né un'associazione professionale e di categoria, né un'associazione che ha come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati e né un circolo privato.

L'Associazione è un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) apartitica, le cui attività sono rivolte al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

L'Associazione si pone come finalità la beneficenza (erogazione liberale), attraverso aiuti finanziari e materiali, a favore delle missioni dell'America Latina.

L'Associazione pertanto, a mero titolo esemplificativo, intende svolgere le seguenti attività:

- Promuovere la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità.
- Promuovere iniziative volte alla raccolta di materiale di qualsiasi genere (ferro, carta, legno e altro) atte ad ottenere fondi da destinate esclusivamente ai progetti ed iniziative di cui alle predette finalità.
- Collaborare con enti privati e pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore dei popoli dei paesi in via di sviluppo, con particolare riferimento ai paesi dell'America Latina.
- Promuovere e sostenere iniziative volte a creare, in varie forme, stabili fondi di dotazione destinati ai fini dell'associazione
- Promuovere ed attuare ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la medesima finalità.
- qualsiasi altra attività inerente gli scopi istituzionali dell'Associazione;
- attività di autofinanziamento.

Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità, l'Associazione potrà collaborare e aderire a consorzi e Associazioni con Organizzazioni non governative, Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private, nazionali e internazionali.

L'Associazione, al fine di accrescere l'efficacia della propria azione, potrà aderire con delibera

TU

L'Associazione, al fine di accrescere l'efficacia della propria azione, potrà aderire con delibera dell'Assemblea dei soci a coordinamenti nazionali accettandone le norme statutarie.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 - Convenzioni e contributi

L'Associazione può stipulare convenzioni con Enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione europea ecc.), nazionali (Stato, Regioni, Enti locali ecc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati e i loro consorzi, per la realizzazione di specifiche attività.

L'Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale a incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità.

L'Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private.

L'Associazione si impegna a non favorire e a non promuovere gli interessi economici, politici, sociali o sindacali dei soci, amministratori, dipendenti o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell'Associazione o comunque legati a essa da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, ovvero nei confronti dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali a favore dell'Associazione.

Art. 5 - Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo scioglimento ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.

ASSOCIATI

Art. 6 - Qualifica degli associati (di seguito, per brevità, anche detti soci)

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, uomini e donne, le associazioni con scopi analoghi o complementari, le persone giuridiche, che siano interessate all'attività dell'Associazione stessa, e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e le finalità dell'associazione;
- b) accettare gli articoli dello Statuto;
- c) prestare la propria opera per sostenere l'attività e le finalità dell'associazione.

L'Associazione è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari.

I soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua, il cui ammontare minimo dovrà essere stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Sono considerati soci fondatori quegli associati presenti all'Assemblea costitutiva.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto (di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto) di voto nell'assemblea.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

L'associato è tenuto a corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Ammissione

Si diventa soci ordinari presentando domanda all'associazione; l'ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Inoltre l'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme dello statuto e dell'eventuale regolamento interno.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo non accolga la domanda di ammissione, l'associato in questione, non condividendone le ragioni, può adire all'Arbitrale di cui al presente statuto, in tal caso l'efficacia dell'ammissione è sospesa sino al pronunciamento.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari. L'eventuale versamento non crea diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Gli associati devono sostenere lo svolgimento delle attività sociali in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 8 – Recesso e perdita qualifica di socio/associato

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni, l'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione scritta;
- morosità, dopo il mancato versamento di due annualità consecutive e a seguito di delibera del Consiglio direttivo;
- il venir meno da parte dell'associato dei requisiti di ammissione ovvero qualora l'associato assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione, tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome, ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali; la perdita della qualifica di socio deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo;
- decesso.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio Arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Gli associati receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;

- il Consiglio direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice Presidente;
- il Segretario.

Art. 10 - *L'Assemblea*

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'associazione ed è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

Hanno diritto di partecipazione e voto tutti i soci fondatori e ordinari che siano in regola con le quote sociali e non siano decaduti ai sensi dell'art. 8 del presente statuto. È ammessa la rappresentanza dei soci per delega per quanti si trovino all'estero o siano assenti per validi motivi. Ogni socio può ricevere una sola delega che deve essere scritta. È ammessa anche la delega trasmessa a mezzo telematico.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Il bilancio, assieme alla relazione del consiglio direttivo, viene depositato in copia presso la sede legale durante i quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea e sino all'approvazione, affinché i soci possano prenderne visione.

L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Presidente o di almeno un quinto (1/5) dei soci aventi diritto al voto, sottoponendo alla discussione dell'Assemblea dei soci l'ordine del giorno programmato.

La convocazione è fatta tramite lettera o attraverso un mezzo telematico, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, entro quindici (15) giorni prima dell'adunanza.

All'Assemblea ordinaria spetta:

- la ratifica del rendiconto consuntivo annuale e l'approvazione del bilancio preventivo, approvati e presentati dal Consiglio direttivo;
- l'elezione dei membri del Consiglio direttivo, nonché l'elezione del Presidente e del Vice Presidente fra i membri del Consiglio direttivo e del segretario;
- la proposta di iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- l'approvazione dei programmi di lavoro e di intervento dell'Associazione;
- la ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e in regola con il pagamento della quota annuale associativa; in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega; sono espresse con voto palese, tranne su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

All'Assemblea straordinaria è riservata:

- a) la modifica del presente statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche statutarie con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

L'Assemblea ordinaria dei soci può approvare un regolamento interno, che stabilisca quanto non esplicitamente disciplinato dallo statuto.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito libro, conservato a cura del

Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 11 - *Il Consiglio direttivo*

Il Consiglio direttivo svolge funzioni amministrative ed è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci per il periodo di tre anni.

Il numero dei suoi componenti varia da tre (3) a (9) nove secondo delibera dell'Assemblea.

In caso di dimissioni o decadenza il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea che potrà ratificare la nomina o provvedere alla sostituzione. I sostituti dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio direttivo:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa.
- b) Decide sugli investimenti patrimoniali.
- c) Stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione.
- d) Delibera sull'ammissione dei soci.
- e) Decide sull'attività e sulle iniziative dell'Associazione.
- f) Redige i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci.
- g) Stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.
- h) Nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere.
- i) Conferisce e revoca procure.
- j) Compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
- k) Delibera in caso di urgenza sulle spese di carattere straordinario.

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei membri e comunque almeno 2 volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice presidente.

Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 12 - *Il Presidente del consiglio direttivo*

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci, e rimane in carica per il periodo di tre (3) anni .

Egli cura, salvo quanto specificato all'art. 11, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e ne coordina l'attività dando esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci.

In particolare il Presidente:

- presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- ha la rappresentanza legale dell'associazione verso l'esterno di fronte ai terzi e in giudizio, ha il potere di firma.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle

relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 13 - *Il Segretario*

Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo per il periodo di tre anni rielleggibili.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio direttivo e del libro dei soci.

Il Segretario svolge anche funzioni di tesoreria e pertanto cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti.

Predisporre, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, corredati di opportune relazioni contabili, anche con l'ausilio di consulenti.

Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Consiglio direttivo.

Il segretario provvede inoltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, ovvero:

- Libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- Libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- Libro degli aderenti all'associazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - *Amministrazione e patrimonio*

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da beni mobili o immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione a qualunque titolo;
- b) da donazioni, erogazioni, lasciti, sussidi e contributi concessi da Istituti, Enti pubblici e privati, Associazioni o privati cittadini ;
- c) dagli eventuali avanzi di gestione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote versate annualmente dai soci;
- b) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- c) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- d) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- e) proventi derivanti dal raccolte pubbliche o di materiale di scarto o da rottamare, effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Art. 15 - *Bilancio*

Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consultivo.

Entro i primi 2 (due) mesi di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Durante gli ultimi 3 (tre) mesi di ciascun anno, il Consiglio direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente. L'Associazione dovrà tenere la contabilità nelle forme di legge con la documentazione necessaria o richiesta da particolari iniziative.

Art. 16 – Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori i quali determineranno le modalità di liquidazione del residuo netto patrimoniale che verrà obbligatoriamente devoluto a beneficio di Associazioni aventi finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari. *sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.*

Art. 18 - Norme transitorie

In concomitanza con l'approvazione del presente statuto i soci fondatori provvederanno all'elezione del Consiglio direttivo del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 19 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore e che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Parroco della Parrocchia di San Giulio del Villaggio Sereno - Brescia.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alle normative di cui al d. lgs 460/97 e succ. mod. e Legge n. 383/2000.